

**REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA  
DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA**

**PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1 (Oggetto del Regolamento)**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento interni del Dipartimento di Economia, nel rispetto della legge, dello Statuto e del Regolamenti di Ateneo.
2. Il Dipartimento di Economia ha la propria sede amministrativa presso la sede di via Alessandro Pascoli 20 in Perugia.

**Articolo 2 (Funzioni e principi del Dipartimento)**

1. Il Dipartimento persegue gli obiettivi di qualità delle attività di ricerca scientifica e di didattica dell'Ateneo e il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione.
2. Il Dipartimento cura l'organizzazione, la gestione e il coordinamento delle:
  - a) attività di ricerca dei professori e ricercatori che ad esso afferiscono, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti di ricerca;
  - b) attività didattiche e formative, anche di concerto con altri Dipartimenti;
  - c) attività rivolte all'esterno correlate o accessorie a quelle di ricerca scientifica, di didattica e di formazione.
3. In riferimento alle suddette attività, il Dipartimento cura la comunicazione verso l'esterno e promuove forme di collaborazione a vario titolo con soggetti nazionali, europei, internazionali, pubblici e privati.

**Articolo 3 (Ambito scientifico e didattico del Dipartimento)**

Il Dipartimento di Economia svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività didattiche e formative nell'ambito delle discipline economiche, giuridiche, aziendali, matematiche e statistiche facenti riferimento ai settori scientifico disciplinari dell'Area 13 - Scienze economiche e statistiche e dell'Area 12 - Scienze giuridiche e ai settori AGR-01 e M.GGR/02.

**Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)**

1. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale nelle forme e nei limiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo; godono inoltre di autonomia regolamentare per le materie di propria competenza, per la propria organizzazione e funzionamento.

## **PARTE II - ORGANI E COMPETENZE**

### **Articolo 5 (Organi del Dipartimento)**

1. Sono Organi del Dipartimento:

- a. il Consiglio;
- b. Il Direttore;
- c. la Giunta;
- d. la Commissione paritetica per la didattica;

2. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo ed, in via residuale, le norme e i principi che regolano la composizione e il funzionamento degli organi collegiali amministrativi.

### **Articolo 6 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)**

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

- a. il Direttore che lo presiede;
- b. i professori e i ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento;
- c. i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assegnati al Dipartimento in numero pari al 15% dei componenti di cui alla lett. b.;
- d. i rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, nonché ai corsi di specializzazione e ai dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento, in numero pari al 15% dei componenti di cui alla lett. b.;
- e. il Segretario amministrativo del Dipartimento, che partecipa alle sedute con funzioni consultive e di verbalizzazione.

### **Articolo 7 (Consiglio di Dipartimento - Funzioni)**

1. Il Consiglio di Dipartimento svolge le seguenti funzioni:

- a. promuove e coordina le attività di ricerca e tutte le attività rivolte all'esterno accessorie e correlate alla ricerca scientifica, approvando i relativi piani annuale e triennale; promuove inoltre l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;
- b. propone al Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Regolamento del Dipartimento e dei Corsi di Dottorato, ove attivati; con la medesima maggioranza esprime parere vincolante sul Regolamento delle Scuole Interdipartimentali, ove istituite;
- c. approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti le proposte da presentare al Consiglio di Amministrazione per l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione di Corsi di Studio e Sedi, anche in coordinamento con altri Dipartimenti;

- d. approva, nella composizione dei soli professori e ricercatori e della componente studentesca, il piano dell'offerta formativa in riferimento ai Corsi di Studio, la cui attivazione sia stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ed i relativi Regolamenti didattici da proporre al Senato Accademico, che li approva previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione deliberano a maggioranza assoluta dei loro componenti;
- e. stabilisce l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento da utilizzare per la ricerca scientifica e la didattica;
- f. delibera, nella composizione dei soli professori, dei ricercatori e della componente studentesca, sulla attribuzione delle responsabilità didattiche e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati, anche, ove necessario, di concerto con altri Dipartimenti;
- g. nomina i responsabili per la Qualità della didattica e delle attività formative e della ricerca scientifica e approva, secondo le modalità di cui all'art. 127 del Regolamento Generale di Ateneo, il piano programmatico triennale per il miglioramento della qualità delle attività svolte;
- h. delibera, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore ed a maggioranza assoluta, le proposte di assegnazione di posti di ruolo, nonché di chiamata e nomina per professori ordinari e associati; delibera, nella composizione dei professori ordinari, associati e dei ricercatori e a maggioranza assoluta, le proposte di assegnazione di posti per ricercatore e le proposte di nomina;
- i. delibera, a maggioranza assoluta e secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 93 del Regolamento Generale di Ateneo, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore, nonché dei ricercatori ed a maggioranza assoluta, sulle richieste di afferenza al Dipartimento rispettivamente dei professori e dei ricercatori, da trasmettere all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- j. propone il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
- k. propone l'attivazione di contratti per attività di insegnamento, al fine di avvalersi della collaborazione di docenti, studiosi ed esperti, italiani o stranieri, di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale ovvero di chiara fama; di contratti per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti dotati di adeguati requisiti scientifici e professionali;
- l. approva, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore, le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei professori e dei ricercatori e delibera sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica, sulla base del piano delle attività di ricerca e dell'offerta formativa;
- m. promuove l'istituzione di Dottorati di Ricerca, anche in collaborazione con altri Dipartimenti; congiuntamente con altri Consigli di Dipartimento che siano sede amministrativa di Corsi di Dottorato e su proposta dei Collegi di questi ultimi, può richiedere al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di strutture di coordinamento, denominate Scuole di Dottorato. Ove queste siano istituite, congiuntamente con gli altri Consigli di Dipartimento interessati, ne disciplina l'organizzazione tramite apposito regolamento;

- n. approva, nella composizione dei soli professori e dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato, i programmi di ricerca interdipartimentali sulla base di accordi con i Dipartimenti interessati e propone al Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, di cui alla presente lettera, ed anche di concerto con altri Dipartimenti, l'istituzione o la disattivazione di piattaforme scientifiche per lo svolgimento di singoli o più progetti di ricerca di particolare complessità a carattere multidisciplinare ed approva la partecipazione dei professori e dei ricercatori alle piattaforme dell'Ateneo già operative;
  - o. approva le stipula, nella composizione dei soli professori e ricercatori e dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, di convenzioni, contratti ed atti negoziali con soggetti nazionali, europei, internazionali, pubblici o privati, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa statale vigente in materia, dallo Statuto e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
  - p. redige annualmente una relazione sull'attività svolta dal Dipartimento in materia di ricerca scientifica e di didattica che il Direttore trasmette al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione;
  - q. delibera su ogni altra questione gli venga attribuita dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
2. Il Consiglio di Dipartimento può proporre, a maggioranza assoluta dei propri componenti, modifiche in ordine al progetto scientifico e didattico del Dipartimento, nonché alla sua denominazione. Sulle proposte di modifica, acquisito il parere del Senato Accademico, delibera il Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Funzionamento delle sedute)**

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore, che lo presiede, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Direttore, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi o, in via straordinaria, su iniziativa del Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
2. Spetta al Direttore di Dipartimento ovvero al Vice-Direttore fissare l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenuto conto delle eventuali proposte di singoli componenti del Consiglio di Dipartimento.
3. Prima dell'inizio di ogni seduta del Consiglio di Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto di Ateneo, si deve procedere all'accertamento del numero legale degli aventi titolo alla seduta in riferimento all'oggetto, di cui all'ordine del giorno, mediante appello nominale.
4. Ai fini del calcolo per determinare il numero legale richiesto per la validità delle adunanze, vengono computati i professori e i ricercatori collocati in aspettativa, in congedo o fuori ruolo ai sensi della normativa vigente, ovvero autorizzati allo svolgimento di attività totalmente presso altro ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 240/2010, solo nel caso in cui intervengano alla riunione; non è ammessa giustificazione scritta e l'assenza non vale ai fini del computo del numero legale.

5. I verbali del Consiglio di Dipartimento devono riportare la firma congiunta del Direttore e del Segretario amministrativo, che svolga le funzioni di verbalizzazione.

6. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto di Ateneo sulla validità delle sedute e delle delibere degli organi collegiali.

7. Per tutto quanto qui non previsto, si applicano le disposizioni, di cui agli artt. 78, 79, 80, 81 e 82 del Regolamento Generale di Ateneo - Disposizione comuni sul funzionamento degli Organi collegiali di Ateneo (Titolo III, Capo I RGA).

### **Articolo 9 (Il Direttore)**

1. Il Direttore del Dipartimento:

a. rappresenta il Dipartimento, ne promuove le attività ed è responsabile del suo funzionamento;

b. convoca e presiede il Consiglio e la Giunta;

c. provvede all'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio;

d. vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo e sull'adempimento degli obblighi dei professori e dei ricercatori e degli studenti, promuovendo, ove necessario, l'azione disciplinare;

e. cura i rapporti con l'Amministrazione dell'Ateneo e svolge tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;

f. in casi di necessità ed urgenza motivati, il Direttore può adottare atti di competenza del Consiglio, che devono essere portati a ratifica dello stesso Consiglio nella sua prima successiva riunione;

g. indice e cura lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Il Direttore designa tra i professori di prima fascia o di seconda fascia anche a tempo definito afferenti al dipartimento un Vice-Direttore, nominato con decreto del Rettore e rimanente in carica per la durata del mandato del Direttore, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

3. Il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo del Dipartimento, il quale provvede agli adempimenti necessari ad assicurare l'esecuzione delle delibere degli organi del Dipartimento e ne è responsabile; è altresì responsabile della gestione e della organizzazione amministrativa del Dipartimento.

4. Nel caso di particolare necessità e urgenza, specificatamente indicati nella motivazione del provvedimento, il Direttore esercita poteri di avocazione degli atti del Segretario amministrativo, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio di Dipartimento.

## Articolo 10 (La Giunta)

1. La Giunta è l'organo esecutivo del Dipartimento, che coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni.
2. La Giunta è composta da:
  - a. il Direttore, che la presiede;
  - b. Il Vicedirettore;
  - c. una rappresentanza di professori di prima fascia, eletti dai professori del medesimo ruolo tra i propri componenti, in numero di sei. In tale rappresentanza deve essere presente almeno un componente per ciascuna delle seguenti aree scientifico- disciplinari, purché riportante almeno tre voti: area economica (da SECS-P/01 a SECS-P/06; SECS-P/12; SECS-P/13; AGR-01 e M-GGR/02); area economico aziendale (da SECS-P/07 a SECS-P/11); area matematico statistica (da SECS-S/01 a SECS-S/06); area giuridica (da IUS/01 a IUS/12)
  - d. una rappresentanza di professori di seconda fascia, eletti dai professori del medesimo ruolo tra i propri componenti, in numero di sei. In tale rappresentanza deve essere presente almeno un componente per ciascuna delle seguenti aree scientifico- disciplinari, purché riportante almeno tre voti: area economica (da SECS-P/01 a SECS-P/06; SECS-P/12; SECS-P/13; AGR-01 e M-GGR/02); area economico aziendale (da SECS-P/07 a SECS-P/11); area matematico statistica (da SECS-S/01 a SECS-S/06); area giuridica (da IUS/01 a IUS/12)
  - e. una rappresentanza dei ricercatori, eletti dai ricercatori tra i propri componenti, in numero di sei. In tale rappresentanza deve essere presente almeno un componente per ciascuna delle seguenti aree scientifico-disciplinari, purché riportante almeno tre voti: area economica (da SECS-P/01 a SECS-P/06; SECS-P/12; SECS-P/13; AGR-01 e M-GGR/02); area economico aziendale (da SECS-P/07 a SECS-P/11); area matematico statistica (da SECS-S/01 a SECS-S/06); area giuridica (da IUS/01 a IUS/12)
  - f. una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, eletti dal personale tecnico-amministrativo tra i propri componenti in Consiglio, in numero di tre;
  - g. una rappresentanza degli studenti, eletti dagli studenti componenti il Consiglio di Dipartimento, in numero di due, con partecipazione ad *audendum* e senza diritto di voto;
  - h. i Coordinatori di Corso di Studio della sede centrale e delle sedi decentrate, con partecipazione ad *audendum* e senza diritto di voto.
3. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento, il quale provvede, altresì, alla nomina della commissione di seggio.
4. La Giunta è eletta a scrutinio segreto e a maggioranza delle singole componenti; ogni avente diritto al voto può esercitare sino a due preferenze.

5. La Giunta viene convocata dal Direttore e alle sue riunioni partecipa il Segretario amministrativo, con funzioni consultive e di verbalizzazione.

6. la Giunta dura in carica tre anni e decade comunque con lo scadere del mandato del Direttore.

7. Per Il funzionamento delle sedute della Giunta si applicano, per quanto compatibili, le norme relative al Consiglio di Dipartimento.

### **Articolo 11 (La Commissione paritetica per la didattica)**

1. La Commissione paritetica per la didattica è composta da dodici membri di cui sei docenti e sei studenti, eletti dal Consiglio di Dipartimento, tra i docenti e tra gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento.

2. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento che provvede alla nomina della commissione di seggio.

3. La Commissione è eletta a scrutinio segreto e a maggioranza delle singole componenti.

4. La Commissione svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica e dei servizi resi agli studenti da parte dei docenti e delle strutture, in applicazione dei criteri elaborati dal Nucleo di Valutazione, al quale può proporre ulteriori indicatori per la valutazione della didattica; redige una relazione annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio reso agli studenti che trasmette al Presidio di Qualità, al Nucleo di Valutazione, nonché ai Consigli di Corso di studio, ove previsti, e al Consiglio di Dipartimento che sono tenuti a discuterne nei relativi consessi; formula proposte al Consiglio del Dipartimento per il miglioramento dei servizi, nonché pareri non vincolanti sull'attivazione, sulla modifica e sulla disattivazione dei Corsi di studio.

5. La Commissione designa tra i docenti il proprio Presidente.

### **Articolo 12 (Altre Commissioni)**

1. Il Consiglio può, relativamente a problemi e argomenti specifici delegare la fase istruttoria a Commissioni temporanee o permanenti.

2. In ciascuna delle sedi decentrate viene costituita una Commissione Istruttoria composta da quattro docenti, compreso il Coordinatore, ciascuno dei quali appartenente a una diversa area scientifico-disciplinare di quelle definite all'art. 10, comma 2, del presente Regolamento, e da quattro studenti. La componente dei docenti viene eletta tra i titolari di insegnamento presso i Corsi di Studio attivati nella sede decentrata mentre quella degli studenti è eletta tra gli iscritti ai medesimi Corsi di Studi. La Commissione coadiuva il Coordinatore nell'espletamento delle sue funzioni.

## **PARTE III - CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO - COORDINATORE DEL CORSO DI STUDIO**

### **Articolo 13 (Costituzione e organizzazione)**

1. Per ogni Corso di Studio previsto nella sede centrale e nelle sedi decentrate può essere istituito, con delibera del Consiglio di Dipartimento, un relativo Consiglio. Il medesimo Consiglio può operare per una pluralità di Corsi di Studio.
2. Il Consiglio di Corso di Studio è composto da tutti i titolari degli insegnamenti ufficiali del Corso di Studio e dalle rappresentanze degli studenti.
3. Ciascun Consiglio elegge un Presidente di Corso di Studio tra i professori di ruolo di prima o seconda fascia, secondo modalità definite con delibera del Consiglio di Dipartimento.
4. Nel caso in cui non venga istituito il Consiglio di Corso di Studio, viene eletto un Coordinatore di Corso di Studio, secondo modalità definite con delibera del Consiglio di Dipartimento.
4. Il Coordinatore sovrintende alle attività del Corso di Studio, cura i rapporti con il Dipartimento; convoca e presiede il Consiglio di Corso di Studio e promuove l'esecuzione delle rispettive deliberazioni. Qualora non sia costituito il Consiglio di Corso di Studio le funzioni sono esercitate dal Coordinatore. Il Coordinatore è inoltre membro della Giunta e della Commissione Paritetica della didattica, con funzione consultiva.
5. Il Consiglio di Corso di Studio esercita le seguenti funzioni:
  - a) determina le linee programmatiche e di coordinamento della didattica dei Corsi di Studio e propone al Consiglio di Dipartimento l'attivazione degli insegnamenti e la loro copertura;
  - b) esamina e approva i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento dei titoli di studio;
  - c) formula proposte in materia di riconoscimento dei curriculum didattici sostenuti dagli studenti presso altre università italiane e presso università straniere, nell'ambito di programmi di mobilità studentesca, nonché di riconoscimento dei titoli conseguiti presso le medesime università;
  - d) organizza i servizi di orientamento e tutorato, in coordinamento con il Dipartimento e con i competenti servizi centrali di Ateneo;
  - e) verifica la qualità della didattica, anche in base agli indicatori della commissione paritetica per la didattica, e adotta le misure ritenute idonee al miglioramento del servizio offerto agli studenti;
  - f) espleta eventuali altri compiti a esso delegati dal Consiglio di Dipartimento.

## **PARTE IV - GESTIONE FINANZIARIA**

### **Articolo 14 (Fondi e gestione)**

1. Il Dipartimento è autonomo nella gestione delle risorse messe a disposizione.



2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di amministrazione, finanza e contabilità.

## **PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

### **Articolo 15 (Approvazione, emanazione ed entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta ed è approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Dipartimento di Economia subentra in tutti i rapporti attivi alla data del 31.12.2013 nonché nei rapporti di sua competenza attivati dalla Facoltà di Economia conformemente alla delibera del CDA del 17.12.2013.
3. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si applicano le leggi vigenti in materia, lo Statuto e i Regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia.
4. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con Decreto Rettorale.